

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2008

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCIFREDI, CASTELLUCCI, FABBRI, MARCHETTI, FOSCHI*Presentata il 12 novembre 1969*

Finanziamento dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCCEM)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta ha lo scopo di dare seguito ad un voto espresso dalla Commissione interni della Camera e accolto dal Governo, durante la discussione del bilancio di previsione per l'anno 1969, per un finanziamento ordinario alle associazioni nazionali degli enti locali.

Il consiglio nazionale dell'UNCCEM ha espresso all'unanimità voto analogo nella seduta del 13 giugno 1969, ritenendo che « sia giusto e doveroso da parte dello Stato favorire l'autonoma e libera associazione dei comuni e degli enti montani presso l'UNCCEM, che nei suoi oltre 16 anni di vita ha egregiamente assolto al proprio insostituibile compito », e che a tal fine siano necessarie:

1) l'eliminazione di ogni remora o ritardo nell'approvazione delle delibere di adesione all'UNCCEM dei comuni e degli enti montani;

2) la messa a disposizione di un apposito fondo sul bilancio del Ministero dell'interno, per contribuire in maniera ordinaria e continuativa alle spese di organizzazione dell'UNCCEM, così come si intende provvedere alle altre associazioni nazionali di enti locali: Unione delle province d'Italia (UPI); Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

La presente proposta si aggiunge infatti ad altre proposte dei colleghi onorevoli Castelli e Cattanei relative al finanziamento

dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), ed è a favore dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCCEM) la quale, unitamente all'ANCI e all'UPI, costituisce la rappresentanza nazionale dei comuni e degli enti locali.

Infatti, l'UNCCEM è l'organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i comuni montani, le aziende autonome di cura e soggiorno delle zone montane, i consigli di valle, le comunità montane, i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica montana, le aziende speciali consorziali per il patrimonio silvo-pastorale dei comuni, i consorzi forestali e, inoltre, le amministrazioni provinciali, le camere di commercio aventi territori montani.

Nata nel 1952, l'UNCCEM ha esteso a tutta Italia la propria attività, a servizio delle amministrazioni degli enti locali, per:

lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone montane;

lo stimolo all'opera del Governo e del Parlamento per la soluzione di questi problemi;

il coordinamento dell'opera di tutti gli enti operanti nelle zone montane, per renderla più efficace;

l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni ed enti associati per la trattazione delle pratiche con i Ministeri competenti, in materia di legislazione sui territori montani e sugli impianti idroelettrici.

Come segnalava il Governo nel disegno di legge del 27 aprile 1967, n. 2197, relativo alla concessione di un contributo straordinario a favore dell'UNCCEM, « in ottemperanza agli obblighi statutari l'Unione, fin dalla sua fondazione, ha collaborato con l'Amministrazione forestale nel processo evolutivo della politica montana instaurata negli anni 1952-53; con i comuni montani per favorire la costituzione degli organismi consortili — in particolare le comunità montane e i consorzi BIM — previsti dalle diverse leggi e con tutti gli enti operanti in favore della montagna.

Sempre per i suoi fini statutari, l'UNCCEM ha promosso e promuove convegni di studio ed attua ricerche nel campo dell'economia montana, sia sotto l'aspetto tecnico-economico che legislativo ». Provvede inoltre alla stampa e diffusione della rivista mensile *Il montanaro d'Italia*.

« Particolare e sempre più assorbente compito dell'UNCCEM si dimostra l'attività di assistenza esplicata a favore dei comuni montani e degli enti montani, sia per quanto attiene la consulenza nell'impostazione delle singole pratiche, sia per quanto attiene l'attività di informazione e di aggiornamento, soprattutto a seguito della recente soppressione del Segretariato nazionale della montagna. Apposite "sezioni" sono state costituite, nell'ambito dell'UNCCEM, per i comuni compresi nei bacini imbriferi montani e rivi-raschi di impianti idro-elettrici; per le comunità montane e i consorzi di bonifica montana; per i consorzi forestali e le aziende speciali; per l'amministrazione del patrimonio silvo-pastorale dei comuni ».

L'UNCCEM ha, inoltre, in corso, e in parte realizzata, la costituzione delle consulte re-

gionali, allo scopo di assicurare in sede locale una maggiore presenza dell'Unione e una migliore assistenza agli enti locali ad essa aderenti.

All'UNCCEM, infine, è stata affidata la rappresentanza dell'Italia nella Commissione europea dei comuni forestali e montani, costituita in seno al Consiglio dei comuni d'Europa. L'UNCCEM partecipa anche all'attività della Confederazione europea dell'agricoltura.

I finanziamenti con i quali l'UNCCEM provvede al raggiungimento dei suoi scopi sono costituiti dalle quote associative annue e da eventuali contributi e proventi straordinari per l'attività da essa svolta.

Poiché tali quote sono contenute in misura assai modesta, data la povertà dei comuni montani, con la legge 30 dicembre 1958, n. 1210, si ritenne opportuno concedere alla Unione nazionale comuni ed enti montani un contributo di 30 milioni di lire, e con la legge 28 luglio 1967, n. 654, si concesse un contributo straordinario di 50 milioni di lire.

Attese le sempre maggiori attività svolte dall'UNCCEM a favore dei comuni e degli enti montani, anche in conseguenza dell'avvenuta soppressione del Segretariato nazionale per la montagna, e per incoraggiare tale benemerita attività, tesa al potenziamento dell'opera degli enti locali e allo sviluppo economico sociale delle zone montane, rappresentate da 3.940 comuni con circa 10 milioni di abitanti, si ravvisa pertanto l'opportunità di concedere all'Unione un contributo ordinario annuo di lire 50 milioni.

Con la presente proposta ci si prefigge anche di autorizzare l'iscrizione a bilancio dei comuni e degli altri enti pubblici locali aderenti all'UNCCEM della quota annuale di associazione, evitando loro di dover adottare annualmente la deliberazione relativa.

Confidiamo che la proposta incontri, onorevoli colleghi, il vostro voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I comuni montani e loro consorzi, le amministrazioni provinciali, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato aventi territorio montano sono autorizzati ad iscrivere in bilancio l'onere relativo al pagamento della quota annua di adesione alla Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCHEM) con sede in Roma.

La misura della quota di adesione è determinata dall'UNCHEM, secondo le proprie norme statutarie, previo benessere del Ministero dell'interno.

ART. 2.

È autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per la concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCHEM).

ART. 3.

Per l'applicazione della presente legge saranno stanziati per ogni esercizio finanziario lire 50 milioni sul bilancio del Ministero dell'interno.

Al finanziamento della spesa per l'esercizio finanziario 1970 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.